

**Audizione informale in sede di Commissione Affari Sociali della
Camera dei Deputati sul decreto legislativo recante istituzione
dell'assegno unico e universale per i figli a carico (Atto n. 333),**

Memoria di FISH
Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)

14 dicembre 2021

*Camera dei Deputati
12^a Commissione (Affari Sociali)*

L'assegno unico universale che partirà da marzo 2022 ed andrà a sostituire l'assegno nucleo familiare, può essere considerato, in linea generale, un buon viatico per un nuovo modello di welfare sociale, ma, analizzando varie istanze pervenute da famiglie con figli a carico non autosufficienti o con disabilità grave sopra i 21 anni, ci si domanda: la nuova riforma per quelle famiglie sarà veramente conveniente?

Da più parti sono pervenute sollecitazioni che la Federazione sta analizzando con dovizia di particolari.

Innanzitutto, Vi saranno classi sociali svantaggiate?

Sì, ad esempio i nuclei familiari con figli over 21 a carico dei genitori che resteranno esclusi sia dall'assegno unico che dalle attuali detrazioni per famiglie particolarmente numerose, in quanto la scala di equivalenza dell'Isee dal quarto figlio attribuisce valori in proporzione inferiori.

Difficoltà anche per le coppie di fatto che oggi per il calcolo degli assegni familiari possono computare il solo reddito del richiedente mentre passando all'Isee dovrebbero considerare i redditi di entrambi i genitori.

Alcune criticità riguardano anche le disparità che potrebbe crearsi per la diversa modalità di definizione del nucleo familiare e anche di computo del reddito.

In particolare: l'Isee considera anche patrimoni mobiliari e immobiliari della famiglia, mentre il reddito considerato per gli ANF è solo quello da lavoro dipendente.

E passando alle famiglie con ragazzi sopra i 21 anni non autosufficienti e/o disabili gravi, la situazione si complica ulteriormente.

Nell'autunno 2019 in audizione alla Camera per il disegno di legge n. 687, che prevedeva inizialmente due misure "assegno unico universale" e "dote unica", la Federazione aveva richiesto, ed ottenuto, che i benefici fossero concessi **senza limiti di età per i figli con disabilità a carico** e che tali benefici **non fossero considerati per la richiesta, l'accesso ed il calcolo della compartecipazione delle prestazioni sociali agevolate, di altri trattamenti assistenziali e di altri benefici previsti per i figli con disabilità.**

Si era, altresì, richiesto che la maggiorazione per i minori con disabilità fosse articolata a seconda che gli stessi fossero non autosufficienti, con disabilità grave o con disabilità **media** (secondo la Tabella dell'Allegato 3 del DPCM 159/2013, che costruimmo proprio noi in FISH all'epoca).

Eravamo, pertanto, convinti sugli importi, perché nell'articolo 2, comma 1, era stata inserita la seguente clausola di salvaguardia (tra i principi che doveva contenere la legge delega):

o) adozione di strumenti di integrale compensazione qualora il beneficio complessivo risulti inferiore al beneficio complessivo fruito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

Ma da un controllo effettuato, non risulta che poi il testo approvato dal Parlamento (Legge 46/2021) abbia mantenuto tale clausola di salvaguardia integrale, se non per il primo anno con poi riduzione nel triennio fino alla completa estinzione.

Premessa questa ricostruzione, si evidenziano le seguenti criticità:

A) Secondo lo schema del decreto legislativo, i ragazzi maggiorenni ma fino agli anni 21, percepiranno € 50,00 mensili (600 euro) come maggiorazione fissa rispetto al contributo previsto per tutti gli altri maggiorenni infraventunenni senza disabilità.

Se il loro ISEE ristretto sarà inferiore a 15.000 euro percepiranno (in aggiunta ai 600 euro annui) anche 85,00 euro mensili (1.020 euro annui) così come riconosciuti agli altri maggiorenni senza disabilità nelle loro medesime condizioni.

Se viceversa il loro ISEE ristretto è uguale o superiore ai 40.000 euro, percepiranno (in aggiunta ai 600 euro annui) anche 25,00 euro mensili (300 euro annui), così come riconosciuti agli altri maggiorenni senza disabilità nelle loro medesime condizioni.

Si ritiene che l'assegno per i 18-21enni debba essere di importo almeno pari ad € 120,00 al mese per un ISEE inferiore ai 15.000 euro, con la conseguente riparametrazione dei vari contributi a scalare rispetto all'aumentare dell'ISEE.

In tale maniera, la persona con disabilità maggiorenne e con un ISEE ristretto fino a 15.000 euro percepirebbe, un contributo di 120,00 euro mensili, ossia 1440 euro all'anno.

La richiesta è sostenuta dalla situazione che fino a 18 anni con un ISEE fino a 15.000 euro si hanno di base (esclusa quindi la maggiorazione per la disabilità), 175,00 euro mensili, mentre a 18 anni e 1 giorno con un ISEE inferiore a 15.000 euro si hanno di base solo 85,00 euro (esclusa la maggiorazione per la disabilità).

Sembra senza dubbio alcuno, che vi sia troppa differenza tra un figlio a carico minorenni ed un figlio a carico tra i 18-21 anni.

B) sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 lett. b) della legge delega n. 46/2021 che fa riferimento per l'individuazione dell'ammontare dell'assegno all'ISEE o attraverso sue componenti, che, **occorra non considerare nell'ISR e nell'ISP dell'ISEE familiare (nel caso di minore con disabilità) o ristretto (nel caso di persona con disabilità maggiorenne) la somma ricevuta a titolo di risarcimento danni (per esempio**

un minore che ha ricevuto 1 milione di euro per compromissioni avute per errore medico durante il parto); tale somma serve alla famiglia per soddisfare le ulteriori cure ed attività di assistenza di cui quella persona avrà necessità nel corso della vita e quindi oltre opportunamente a non essere considerati redditi, per il caso di specie, **dovrebbero non essere considerati neppure componenti di ricchezza patrimoniale.**

Infatti, la somma risarcitoria permane soprattutto in misura ingente sui conti della famiglia solo perché questa, erogata una tantum, dovrà però nel corso dei decenni della vita della persona con disabilità garantire il ristoro, in termini di assistenza, dal danno subito.

Sarebbe assurdo che in virtù proprio di una condizione di maggior svantaggio, a cui si è dovuto dare un ristoro per porre in condizioni di minor svantaggio iniziale il minore, questi poi percepisca meno di altri suoi coetanei, che tralasciando il risarcimento danni, vivano le medesime condizioni (anagrafiche, familiari, ecc.).

Anzi nel caso di specie il risarcimento del danno, se non idoneamente neutralizzato, innalzerebbe l'ISEE dell'intera famiglia e comprometterebbe anche l'eventuale assegno spettante a fratelli/sorelle della persona con disabilità, danneggiando più volte quel nucleo familiare.

C) Per ragazzi over 21 con disabilità, una modifica appare necessaria.

Per come è strutturato allo stato il decreto legislativo di attuazione, essi percepiranno tra gli 85 ed i 25 euro mensili (dai 1.020 euro ai 300 euro annui) a seconda del loro Isee ristretto.

Ossia prenderanno l'assegno unico che gli altri ragazzi senza disabilità, percepiscono tra i 18 ed i 21 anni.

Fino a 15.000 euro di ISEE ristretto si avrà diritto a 1.020 euro (**mentre oggi la detrazione fiscale oscilla dai 1.350 euro per reddito zero a 1.137 euro**); con ISEE ristretto pari a 30.000 euro si percepirà un contributo di 48,80 euro mensili, ossia 585,60 euro annui (**mentre oggi la detrazione fiscale è di 924,00 euro per reddito da 30.000 euro**); con ISEE ristretto pari o superiore a 40.000 si avrà diritto a 300 euro annui (**mentre oggi la detrazione fiscale per 40.000 euro di reddito è di 782 euro**).

Il problema per i maggiorenni con disabilità sopra i 21 anni nasce, **oltre che dalla mancata previsione di una salvaguardia INTEGRALE**, anche dal fatto che l'articolo 2 comma 1 della Legge 46/2021 (**che il decreto legislativo deve attuare**) prevede che uno dei criteri direttivi specifici per il decreto legislativo sia "*d) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) (ndr assegno unico per minori) e b) (ndr assegno unico per figli maggiorenni sotto i 21 anni) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla*

lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;

Considerata la evidente disparità rispetto anche alle detrazioni fiscali che oggi le persone disabili sopra gli anni 21 percepiscono, si chiede con il decreto legislativo di attuazione, un correttivo all'art. 2 comma 1 della Legge 46 del 2021 con la previsione e l'introduzione della clausola di salvaguardia integrale così come prevista inizialmente e poi non inserita.

D) Infine non è dato comprendere cosa succederà e agli assegni familiari, ossia quali vengono abrogati e come impattano sulle famiglie che hanno al proprio interno una persona con disabilità.

Roma, 14 dicembre 2021

SIMULAZIONI

(NB: i calcoli dell'erogazione dell'assegno nucleo familiare sono puramente ipotetici)

Caso 1: abbiamo inserito una famiglia composta da 3 persone, di cui solo una lavora, con 1 figlio a carico di 22 anni con disabilità grave e con un ISEE di circa € 24.000,00. Ipotizziamo poi una erogazione dell'assegno al nucleo familiare di circa € 130,00 mensili ante riforma.

CALCOLO DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Parametri generali	
N. figli	1
ISEE disponibile	<input checked="" type="checkbox"/>
ISEE familiare	24000
Età della madre (anni compiuti)	45
Entrambi i genitori titolari di redditi da lavoro	<input type="checkbox"/>
Importo mensile dell'assegno nucleo familiare ante-riforma	130

TITOLO

TABELLA
IMPORTI

Status dei figli	Età (anni compiuti)	Disabilità	Requisiti art. 2, c. 1, lett. b)
Figlio 1	22	grave	No
Figlio 2			No

Calcolo dell'assegno	N. figli	Assegno mensile per figlio	Assegno mensile totale	Totale su base annuale	
Figli minorenni entro il secondo	0	0	0	0	art. 4, c. 1
Figli maggiorenni minori di 21 anni entro il secondo	0	0	0	0	art. 4, c. 2
Maggiorazione figli successivi al secondo	0	0	0	0	art. 4, c. 3
Figli minorenni disabili non autosufficienti	0	0	0	0	
Figli minorenni disabili gravi	0	0	0	0	art. 4, c. 4
Figli minorenni disabili medi	0	0	0	0	
Figli maggiorenni minori di 21 anni disabili	0	0	0	0	art. 4, c. 5
Figli di 21 o più anni disabili	1	63.4	63.4	760.8	art. 4, c. 6
Madre di età inferiore a 21 anni	0	0	0	0	art. 4, c. 7
Bonus secondo percettore di reddito da lavoro	0	0	0	0	art. 4, c. 8
Maggiorazione per famiglie con almeno 4 figli	<i>forfait</i>	<i>forfait</i>	0	0	art. 4, c. 10
Salvaguardia transitoria	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	66.6	799.2	art. 5
TOTALE		63.40	130.00	1,560.00	
Quota pro-capite per coniuge		63.40	130.00	1,560.00	

Vediamo come, con la salvaguardia transitoria, si fornirà un cuscinetto funzionale che risulterà totale nel 2022 ma poi andrà a ridursi di un terzo all'anno fino a scomparire alla fine del triennio.

Ma dopo il triennio, e sempre considerando che fino ad allora l'ISEE non cambi, sarà favorevole?

Caso 2: questa volta con una famiglia di 4 persone, genitori lavoratori con ISEE a € 35.000,00 con entrambi i figli disabili gravi sopra 21 anni, percettori di assegni nucleo familiare ante riforma, pari a € 140,00 mensili.

Come si può notare, la salvaguardia transitoria, in questa situazione, non sarà applicabile poiché l'ISEE familiare è superiore ad € 25.000,00.

Parametri generali	
N. figli	2
ISEE disponibile	<input checked="" type="checkbox"/>
ISEE familiare	35000
Età della madre (anni compiuti)	45
Entrambi i genitori titolari di redditi da lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>
Importo mensile dell'assegno nucleo familiare ante-riforma	140

TITOLO

TABELLA
IMPORTI

RESET

Status dei figli	Età (anni compiuti)	Disabilità	Requisiti art. 2, c. 1, lett. b)
Figlio 1	22	grave	No
Figlio 2	22	grave	No

Calcolo dell'assegno	N. figli	Assegno mensile per figlio	Assegno mensile totale	Totale su base annuale	
Figli minorenni entro il secondo	0	0	0	0	art. 4, c. 1
Figli maggiorenni minori di 21 anni entro il secondo	0	0	0	0	art. 4, c. 2
Maggiorazione figli successivi al secondo	0	0	0	0	art. 4, c. 3
Figli minorenni disabili non autosufficienti	0	0	0	0	
Figli minorenni disabili gravi	0	0	0	0	art. 4, c. 4
Figli minorenni disabili medi	0	0	0	0	
Figli maggiorenni minori di 21 anni disabili	0	0	0	0	art. 4, c. 5
Figli di 21 o più anni disabili	2	37	74	888	art. 4, c. 6
Madre di età inferiore a 21 anni	0	0	0	0	art. 4, c. 7
Bonus secondo percettore di reddito da lavoro	0	0	0	0	art. 4, c. 8
Maggiorazione per famiglie con almeno 4 figli	<i>forfait</i>	<i>forfait</i>	0	0	art. 4, c. 10
Salvaguardia transitoria	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	0	0	art. 5
TOTALE		37.00	74.00	888.00	
Quota pro-capite per coniuge		18.50	37.00	444.00	

Caso 3: famiglia di 5 persone con 3 figli di cui uno di 21 anni disabile grave, uno di 19 anni ed uno di 15 anni. Solo un genitore lavoratore e con un ISEE familiare pari ad € 18.000,00. Percettori di un assegno nucleo familiare ante riforma pari ad € 230,00 mensili.

Parametri generali	
N. figli	3
ISEE disponibile	<input checked="" type="checkbox"/>
ISEE familiare	18000
Età della madre (anni compiuti)	45
Entrambi i genitori titolari di redditi da lavoro	<input type="checkbox"/>
Importo mensile dell'assegno nucleo familiare ante-riforma	230

TITOLO	TABELLA IMPORTI	RESET
--------	--------------------	-------

Status dei figli	Età (anni compiuti)	Disabilità	Requisiti art. 2, c. 1, lett. b)
Figlio 1	21	grave	No
Figlio 2	19	nessuna	No

Calcolo dell'assegno		N. figli	Assegno mensile per figlio	Assegno mensile totale	Totale su base annuale	
Importi base	Figli minorenni entro il secondo	1	160	160	1920	art. 4, c. 1
	Figli maggiorenni minori di 21 anni entro il secondo	0	0	0	0	art. 4, c. 2
	Maggiorazione figli successivi al secondo	0	0	0	0	art. 4, c. 3
Maggioraz. per figli disabili	Figli minorenni disabili non autosufficienti	0	0	0	0	
	Figli minorenni disabili gravi	0	0	0	0	art. 4, c. 4
	Figli minorenni disabili medi	0	0	0	0	
	Figli maggiorenni minori di 21 anni disabili	0	0	0	0	art. 4, c. 5
Ulteriori maggioraz.	Figli di 21 o più anni disabili	1	77.8	77.8	933.6	art. 4, c. 6
	Madre di età inferiore a 21 anni	0	0	0	0	art. 4, c. 7
	Bonus secondo percettore di reddito da lavoro	0	0	0	0	art. 4, c. 8
	Maggiorazione per famiglie con almeno 4 figli	<i>forfait</i>	<i>forfait</i>	0	0	art. 4, c. 10
	Salvaguardia transitoria	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	0	0	art. 5
TOTALE			237.80	237.80	2,853.60	
Quota pro-capite per coniuge			237.80	237.80	2,853.60	

Caso 4: famiglia di 4 persone con 2 figli minorenni con disabilità grave, un solo genitore lavoratore ed assegno nucleo familiare ante riforma pari ad € 240,00 con ISEE ad € 27.000,00.

Come si può notare, in questo caso l'importo dell'assegno unico sarà più favorevole

Parametri generali	
N. figli	2
ISEE disponibile	<input checked="" type="checkbox"/>
ISEE familiare	27000
Età della madre (anni compiuti)	45
Entrambi i genitori titolari di redditi da lavoro	<input type="checkbox"/>
Importo mensile dell'assegno nucleo familiare ante-riforma	240

TITOLO	TABELLA IMPORTI	RESET
--------	--------------------	-------

Status dei figli	Età (anni compiuti)	Disabilità	Requisiti art. 2, c. 1, lett. b)
Figlio 1	15	grave	No
Figlio 2	15	grave	No

Calcolo dell'assegno	N. figli	Assegno mensile per figlio	Assegno mensile totale	Totale su base annuale	
Figli minorenni entro il secondo	2	115	230	2760	art. 4, c. 1
Figli maggiorenni minori di 21 anni entro il secondo	0	0	0	0	art. 4, c. 2
Maggiorazione figli successivi al secondo	0	0	0	0	art. 4, c. 3
Figli minorenni disabili non autosufficienti	0	0	0	0	
Figli minorenni disabili gravi	2	95	190	2280	art. 4, c. 4
Figli minorenni disabili medi	0	0	0	0	
Figli maggiorenni minori di 21 anni disabili	0	0	0	0	art. 4, c. 5
Figli di 21 o più anni disabili	0	0	0	0	art. 4, c. 6
Madre di età inferiore a 21 anni	0	0	0	0	art. 4, c. 7
Bonus secondo percettore di reddito da lavoro	0	0	0	0	art. 4, c. 8
Maggiorazione per famiglie con almeno 4 figli	<i>forfait</i>	<i>forfait</i>	0	0	art. 4, c. 10
Salvaguardia transitoria	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	0	0	art. 5
TOTALE		210.00	420.00	5,040.00	
Quota pro-capite per coniuge		210.00	420.00	5,040.00	

Caso 5: famiglia di 4 persone con 2 figli disabili gravi sopra i 21 anni, genitori anziani di cui uno solo percepisce la pensione, con ISEE pari ad € 16.000,00 e con assegni nucleo familiare ante riforma pari ad € 230,00.

In questo caso, l'assegno unico si rivela peggiorativo rispetto all'assegno nucleo familiare ante riforma.

Parametri generali	
N. figli	2
ISEE disponibile	<input checked="" type="checkbox"/>
ISEE familiare	16000
Età della madre (anni compiuti)	67
Entrambi i genitori titolari di redditi da lavoro	<input type="checkbox"/>
Importo mensile dell'assegno nucleo familiare ante-riforma	230

TITOLO	TABELLA IMPORTI	RESET
--------	--------------------	-------

Status dei figli	Età (anni compiuti)	Disabilità	Requisiti art. 2, c. 1, lett. b)
Figlio 1	37	grave	No
Figlio 2	35	grave	No

Calcolo dell'assegno	N. figli	Assegno mensile per figlio	Assegno mensile totale	Totale su base annuale	
Figli minorenni entro il secondo	0	0	0	0	art. 4, c. 1
Figli maggiorenni minori di 21 anni entro il secondo	0	0	0	0	art. 4, c. 2
Maggiorazione figli successivi al secondo	0	0	0	0	art. 4, c. 3
Figli minorenni disabili non autosufficienti	0	0	0	0	
Figli minorenni disabili gravi	0	0	0	0	art. 4, c. 4
Figli minorenni disabili medi	0	0	0	0	
Figli maggiorenni minori di 21 anni disabili	0	0	0	0	art. 4, c. 5
Figli di 21 o più anni disabili	2	82.6	165.2	1982.4	art. 4, c. 6
Madre di età inferiore a 21 anni	0	0	0	0	art. 4, c. 7
Bonus secondo percettore di reddito da lavoro	0	0	0	0	art. 4, c. 8
Maggiorazione per famiglie con almeno 4 figli	<i>forfait</i>	<i>forfait</i>	0	0	art. 4, c. 10
Salvaguardia transitoria	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	64.8	777.6	art. 5
TOTALE		82.60	230.00	2,760.00	
Quota pro-capite per coniuge		82.60	230.00	2,760.00	

Caso 6: famiglia di 7 persone con 2 disabili gravi sopra i 21 anni e tre minorenni. Solo un genitore lavoratore ed ISEE sotto i 15 mila €, percettori ante riforma di assegni familiari pari ad € 300,00.

Parametri generali	
N. figli	5
ISEE disponibile	<input checked="" type="checkbox"/>
ISEE familiare	15000
Età della madre (anni compiuti)	45
Entrambi i genitori titolari di redditi da lavoro	<input type="checkbox"/>
Importo mensile dell'assegno nucleo familiare ante-riforma	300

TITOLO

TABELLA
IMPORTI

RESET

Status dei figli	Età (anni compiuti)	Disabilità	Requisiti art. 2, c. 1, lett. b)
Figlio 1	21	grave	No
Figlio 2	21	grave	No

Calcolo dell'assegno	N. figli	Assegno mensile per figlio	Assegno mensile totale	Totale su base annuale	
Figli minorenni entro il secondo	3	175	525	6300	art. 4, c. 1
Figli maggiorenni minori di 21 anni entro il secondo	0	0	0	0	art. 4, c. 2
Maggiorazione figli successivi al secondo	1	85	85	1020	art. 4, c. 3
Figli minorenni disabili non autosufficienti	0	0	0	0	
Figli minorenni disabili gravi	0	0	0	0	art. 4, c. 4
Figli minorenni disabili medi	0	0	0	0	
Figli maggiorenni minori di 21 anni disabili	0	0	0	0	art. 4, c. 5
Figli di 21 o più anni disabili	2	85	170	2040	art. 4, c. 6
Madre di età inferiore a 21 anni	0	0	0	0	art. 4, c. 7
Bonus secondo percettore di reddito da lavoro	0	0	0	0	art. 4, c. 8
Maggiorazione per famiglie con almeno 4 figli	<i>forfait</i>	<i>forfait</i>	100	1200	art. 4, c. 10
Salvaguardia transitoria	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	0	0	art. 5
TOTALE		345.00	880.00	10,560.00	
Quota pro-capite per coniuge		345.00	880.00	10,560.00	

In conclusione, si può notare come le situazioni di maggiore criticità le troviamo con figlio o figli con disabilità sopra i 21 anni senza fratelli o sorelle e con ISEE familiare superiore a € 15.000,00 annui.